

N. R.G. 8948/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZ. SPEC. IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

all'esito dell'udienza del 11.9.2020

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **8948/2020** promosso da:

M [REDACTED] V [REDACTED], con l'avv. [REDACTED] reclamante

contro

Z [REDACTED] G [REDACTED] Z [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] resistente

al quale è stato riunito il procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **8955/2020** promosso da:

G [REDACTED] L [REDACTED], con l'avv. [REDACTED] reclamante

contro

Z [REDACTED] G [REDACTED] Z [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.- M [REDACTED] V [REDACTED], liquidatore della B [REDACTED] s.n.c. di L [REDACTED] Ga [REDACTED] e C., e G [REDACTED] L [REDACTED], socia della medesima società, hanno proposto autonomi reclami - poi riuniti in un unico procedimento - avverso l'ordinanza del 11.8.2020 con la quale il giudice designato, in parziale accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* presentato dall'altra socia di B [REDACTED] s.n.c., F [REDACTED] Z [REDACTED] Z [REDACTED] G [REDACTED], ha revocato M [REDACTED] V [REDACTED] dall'incarico di liquidatore della società, dichiarando inammissibile la domanda di nomina di un liquidatore giudiziale e condannando tanto il signor V [REDACTED] quanto la signora L [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, per l'importo di € 4.645,00 liquidato a carico di ciascun resistente a titolo di compensi oltre spese generali e accessori di legge.



1.1.- La reclamante L■■■■■, premesso di non aver alcuno specifico interesse a che il signor V■■■■■ permanga nella carica di liquidatore della società - asserendo nondimeno la correttezza della condotta tenuta dal liquidatore -, si è limitata ad impugnare l'ordinanza nella parte relativa alla liquidazione delle spese sotto due diversi profili: *i*) il solo parziale accoglimento del ricorso (con declaratoria di inammissibilità della domanda di nomina di un liquidatore giudiziale), configurando l'ipotesi di "parziale soccombenza reciproca", avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. la compensazione, quantomeno parziale, delle spese di lite; *ii*) il g. des. avrebbe, poi, errato nel condannare sia la L■■■■■ sia il V■■■■■ in via tra loro separata e autonoma, al pagamento in favore della Z■■■■■ della somma integrale di € 4.645,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori di legge, dando luogo a una inammissibile duplicazione delle spese liquidate in favore della ricorrente.

G■■■■■ L■■■■■ ha, quindi, chiesto al tribunale, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, di revocare la duplicata condanna e ridurre i compensi liquidati a favore della ricorrente.

1.2.- M■■■■■ V■■■■■ ha impugnato l'ordinanza cautelare che l'ha revocato dalla carica di liquidatore della B■■■■■ s.n.c. sia sotto il profilo del merito sia in punto di spese giudiziali.

1.2.1.- Quanto al merito:

i) con particolare riferimento alla mancata redazione dell'inventario, ha contestato l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non avrebbe spiegato alcuna efficacia esimente il fatto che i libri contabili non gli fossero stati interamente consegnati dalla società terza depositaria degli stessi ben potendo il liquidatore agire giudizialmente in via d'urgenza per ottenerne la disponibilità: il g. des. non avrebbe con ciò considerato che per agire in giudizio si sarebbero dovute affrontare spese che la società non era in grado di sostenere, disponendo sul conto corrente al momento dello scioglimento di soli € 76,18;

ii) in riferimento alla mancata richiesta ai soci di versare le somme necessarie a far fronte ai debiti sociali, l'ordinanza avrebbe mancato di considerare che la Z■■■■■ si era resa irreperibile, dichiarando tre diverse residenze e non presentandosi all'incontro fissato dal commercialista della società con i soci per la consegna dei documenti contabili;

iii) quanto all'omesso versamento dell'Iva, giustificato "in primis" con la mancanza di fondi, il reclamante ha obiettato che l'imposta di cui alla fattura n. 2 del 3.4.2018, azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e oggetto di causa di opposizione, potrà essere pagata con il denaro recuperato in caso di esito favorevole della controversia; in caso contrario, la società emetterà nota di accredito estinguendo il debito Iva e anzi vantando un credito verso lo Stato;

iv) il pagamento eseguito in favore della socia L■■■■■ anteriormente all'estinzione del debito tributario non costituirebbe, infine, come invece ritenuto dal g.des., indebita restituzione di



conferimento, trattandosi - quanto meno per l'importo di € 14.800,00 - di prestazione di garanzia resa dalla predetta socia a mezzo di assegno personale che, al termine del rapporto sociale, avrebbe dovuto esserle restituito.

Non emergerebbe, in definitiva, a carico del liquidatore alcuna scelta gestoria manifestamente abnorme idonea ad arrecare grave pregiudizio agli interessi sociali.

Il reclamante ha altresì contestato la sussistenza del *periculum in mora*, evidenziando infine come la nomina di altro liquidatore comporterebbe costi e lungaggini svantaggiosi per la società e per la stessa ricorrente in prime cure.

Il capo relativo alle spese è stato dal V. [REDACTED] impugnato per le medesime ragioni addotte dalla reclamante L. [REDACTED]

Il liquidatore ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda cautelare proposta da F. [REDACTED] Z. [REDACTED] Z. [REDACTED] G. [REDACTED] con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; in via subordinata, ha chiesto che, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, il tribunale riduca i compensi liquidati in favore della ricorrente, anche atteso il solo parziale accoglimento delle domande cautelari dalla stessa proposte.

1.3.- Si è costituita in giudizio la reclamata contestando quanto dedotto da entrambi i reclamanti, ribadendo le allegazioni e deduzioni di cui al ricorso *ex art. 700 c.p.c.* e concludendo per il rigetto dei reclami e la conferma dell'ordinanza impugnata.

2.- L'ordinanza va, nel merito, confermata, mentre va riformato il capo concernente le spese di lite.

3.- In ordine agli addebiti mossi al liquidatore - taluni dei quali (i.e.: omessa informativa ai soci; omesso versamento Iva in relazione a una fattura contestata e oggetto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) aventi all'evidenza natura strumentale -, va osservato che la mancata predisposizione dell'inventario così come la mancata presentazione del rendiconto annuale di liquidazione a far data dall'aprile 2018 costituiscono omissioni gravi, per sé sole sufficienti a integrare valida ragione di revoca del liquidatore dall'incarico ricoperto.

La redazione - insieme con gli amministratori - dell'inventario rappresenta uno dei fondamentali obblighi posti a carico dei liquidatori anche nelle società di persone (cfr. art. 2277 c.c.). Trattasi di adempimento volto a tutelare il diritto non solo dei soci ma anche dei terzi a conoscere la situazione economica e patrimoniale della società al momento della liquidazione.

La norma che impone l'accertamento dell'esatta consistenza del patrimonio sociale nel momento in cui iniziano le operazioni di liquidazione è dalla unanime giurisprudenza ritenuta inderogabile e comporta, in caso di sua violazione, la responsabilità solidale di amministratori e liquidatori per i danni che siano derivati da tali condotte omissive: alla mancata consegna da parte degli



amministratori di beni e documenti sociali, i liquidatori sono, infatti, tenuti a sopperire anche mediante la promozione di opportune azioni giudiziarie.

Nella specie, assunto l'incarico di liquidatore a far data dal 20.4.2018, il V[REDAZIONE] ha del tutto omesso la redazione dell'inventario, giustificando in giudizio tale condotta con la mancata consegna da parte di società terza (la B[REDAZIONE] s.n.c. di B[REDAZIONE] C[REDAZIONE] e S[REDAZIONE] F[REDAZIONE] con la quale B[REDAZIONE] aveva intrattenuto un rapporto di associazione in partecipazione: cfr. doc. 5 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c.) dei bilanci annuali per gli esercizi 2017 e 2018, nonostante le sue reiterate richieste (cfr. pec allegate sub docc. al fascicolo V[REDAZIONE] di primo grado).

Ora, anche a prescindere dal rilievo dell'ordinanza impugnata secondo cui il liquidatore avrebbe potuto e dovuto agire giudizialmente in via d'urgenza per ottenere la disponibilità della documentazione ritenuta necessaria ai fini della redazione dell'inventario - contestato dal reclamante in ragione del fatto che al momento dello scioglimento della società sul conto corrente vi erano soli € 76,18, insufficienti a promuovere un procedimento giurisdizionale - il liquidatore non ha offerto prova di essersi sufficientemente attivato, non appena ricevuto l'incarico, a reperire, anche *aliunde*, i dati necessari ad operare una minima ricostruzione del patrimonio sociale (i.e.: accessi presso istituti di credito che intrattenevano rapporti con la società, richieste all'Agenzia delle entrate per verificare l'esistenza di eventuali debiti tributari, invio di solleciti a mezzo di raccomandate all'ultimo amministratore per ottenere in consegna beni e documenti sociali), come invece era suo potere e dovere fare, senza particolari oneri o esborsi.

A quanto sopra si aggiunga che, perdurando lo stato di liquidazione da oltre un anno, tra i doveri fondamentali del liquidatore rientrava anche quello di predisporre il rendiconto, vale a dire il prospetto numerico delle entrate e delle uscite effettive in relazione a tutte le operazioni compiute (cfr. art. 2276 c.c. in relazione all'art. 2261, 2° comma, c.c.).

Anche tale adempimento - necessario ad individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico veniva eseguito e stabilire, anche in relazione ai risultati raggiunti, se l'operato del liquidatore fosse adeguato ai criteri di corretta amministrazione - risulta del tutto omesso dal V[REDAZIONE] come contestato in ricorso e appurato dal giudice di prime cure.

Le omissioni emerse costituiscono già di per sé giustificato motivo di revoca del liquidatore, con la conseguenza che risulta superflua la valutazione degli ulteriori addebiti contestati.

In punto di *periculum in mora* è sufficiente rilevare che il perdurante omesso accertamento della consistenza patrimoniale della società, unitamente alla perdurante omessa rendicontazione dell'attività di liquidazione costituiscono condotte in concreto idonee a cagionare danni alla società e ai soci (si pensi solo alla mancata emersione di debiti tributari suscettibile di esporre la società al pagamento di maggiori oneri per sanzioni e interessi), tenuto conto del significativo arco temporale



trascorso dalla nomina del liquidatore e della circostanza che il V. non si è attivato nemmeno a seguito dell'instaurazione del presente procedimento cautelare.

L'ordinanza reclamata va, pertanto, nel merito confermata.

4.- I reclami sono, invece, fondati in relazione al capo inerente le spese giudiziali, che va riformato come segue.

Giova premettersi che il mancato accoglimento della domanda di nomina del liquidatore giudiziale - ritenuta dal g.des. inammissibile - non è idoneo a incidere sulla ripartizione delle spese e a imporne, come sostenuto dai reclamanti, la quantomeno parziale compensazione: trattasi, invero, di questione del tutto secondaria e ancillare rispetto alla domanda principale di revoca del liquidatore alla quale entrambi i reclamanti hanno resistito risultando sostanzialmente soccombenti.

Erronea è, invece, la condanna di ciascun resistente in prime cure a rifondere in via autonoma e separata alla ricorrente le spese di lite liquidate per l'importo integrale di € 4.645,00 a titolo di compensi (oltre spese generali e accessori di legge).

Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., invero, nel caso in cui all'esito del giudizio più parti risultino soccombenti, il giudice può, alternativamente, condannare ciascuna di esse alle spese "in proporzione del rispettivo interesse nella causa" ovvero "pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune" (art. 97, 1° comma, c.p.c.); in mancanza di statuizione sulla modalità di ripartizione, "questa si fa per quote uguali" (art. 97, 2° comma, c.p.c.).

La liquidazione delle spese da riconoscersi alla parte vittoriosa non consente, invece, moltiplicazioni di sorta in dipendenza del numero delle parti soccombenti, essendo unicamente consentito al giudice, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) operare aumenti del "compenso unico" in ragione del numero dei soggetti coinvolti in causa.

Ricorrevano, nella specie, i presupposti per la condanna solidale dei resistenti soccombenti alla rifusione in favore della ricorrente di un unico compenso, da liquidarsi con un aumento del 20% *ex* art. 4, 2° comma, D.M. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione inferiore applicabile alle cause di valore indeterminato e complessità media nei procedimenti cautelari per le fasi effettivamente espletate di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisoria (le parti sono, infatti, state autorizzate al deposito di note difensive di replica e controreplica), per un importo finale di € 4.374,00 a titolo di compensi, da porsi a carico solidale degli odierni reclamanti. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui



sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria” (Cass. n. 27476/2018, conf. Cass. n. 9876/2018).

5.- Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza: la reclamata va pertanto condannata alla rifusione delle spese in favore della reclamante L. essendo quest'ultima risultata integralmente vittoriosa sull'unico capo dell'ordinanza dalla stessa impugnato (quello relativo alle spese); M. V. di cui è stata confermata la soccombenza nel merito, ma che è risultato vittorioso relativamente al capo inerente le spese, va condannato a rifondere alla reclamata i 2/3 delle spese giudiziali che vengono liquidate sulla base dei medesimi valori medi sopra menzionati, per le sole fasi di studio e introduttiva del giudizio, compensato il restante terzo.

P.Q.M.

Il tribunale, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

conferma la revoca di M. V. dall'incarico di liquidatore di B. s.n.c. di L. G. e C. disposta con l'ordinanza reclamata;

in riforma della predetta ordinanza, condanna M. V. e G. L. in via tra loro solidale, a rifondere a Z. Z. G. le spese del procedimento di primo grado, che liquida in complessivi € 4.374,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

condanna Z. Z. G. a rifondere a G. L. le spese della presente fase di reclamo, che liquida in € 2.500,00 a titolo di compensi ed € 174,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

condanna M. V. a rifondere a Z. Z. G. 2/3 delle spese di reclamo, che liquida per intero in € 2.500,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

compensa per 1/3 le spese di reclamo tra M. V. e Z. Z. G.

Brescia, 18.9.2020

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

